



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente rel.
ROSA	dott. Guido	Consigliere
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere

all'esito della trattazione scritta del 17.12.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2833 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

██████████ **SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.** elett.te dom.to in Roma, via Zara
n.13, presso lo studio dell'avv.to Giulio Guarnaci che unitamente all'avv. Elsa
Faggioni la rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente

APPELLANTE

E

INPGI elett.te dom.to in Roma, via Nizza n.35, presso l'Ufficio legale
dell'Istituto, rappresentato e difeso giusta procura a margine della memoria di
costituzione

APPELLATO

**Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11169/2016 del Tribunale di
Roma depositata il 17/2/2017**

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ██████████ Società Cooperativa a r.l. ha proposto opposizione avverso il
decreto ingiuntivo n. 8859 emesso dal Tribunale di Roma il 10.11.2014 e
notificato 11-19/12/2014, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore
dell'INPGI della complessiva somma di € 87.889,00 a titolo di contributi omessi



e somme aggiuntive, in relazione al rapporto intercorso con il giornalista pubblicista Massimo Stefani per il periodo febbraio 2008-aprile 2011.

1.1. Nella resistenza dell'INPGI, il Tribunale di Roma ha respinto integralmente l'opposizione, dichiarando la conseguente esecutorietà dell'opposto decreto e condannando la Cooperativa al pagamento delle spese di lite.

1.2. Il Tribunale, richiamati i principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e i criteri di riparto dell'onere probatorio nonché i principi in materia di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, anche in relazione alla figura del direttore disciplinata dall'art. 6 CNLG (Cass. n. 23925/2010, Cass. n. 3686/2014 ecc): **i)** ha affermato che <dall'istruttoria orale espletata (cfr dich. testi [redacted], [redacted]a, [redacted]e P [redacted]) è emerso che il giornalista [redacted] ha svolto nel periodo contestato (2008-2011) le funzioni di direttore responsabile del mensile "Il [redacted] [redacted]", come risulta anche dalla documentazione prodotta in atti dall'INPGI (doc. 6-7) nella quale lo stesso è definito quale direttore editoriale, occupandosi di decidere e comunicare alla redazione i contenuti della rivista mensile, di decidere quali articoli pubblicare, di concordare con i collaboratori gli argomenti da trattare e la lunghezza dell'articolo, di scegliere le fotografie a corredo degli articoli e di curare personalmente alcune rubriche fisse del mensile.....dall'istruttoria orale e documentale svolta è risultato provato, oltre il conferimento formale dell'incarico di direttore della rivista mensile, sia lo svolgimento di attività giornalistica, peraltro non contestata dalla società, sia il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione all'attività della rivista, che ne implicano il pieno inserimento nell'organizzazione editoriale e caratterizzano la natura subordinata del rapporto instauratosi, non essendo ostativa a tale conclusione l'assenza di un obbligo di presenza o di orario di lavoro, l'assenza di specifiche direttive da parte del datore di lavoro, che è ben compatibile con l'autonomia decisionale e organizzativa di cui gode un direttore di testata pur nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.....Ed a tale conclusioni non osta neppure il fatto che, dalla visura camerale e dall'atto costitutivo della società cooperativa...emerge che il sig. [redacted] nel periodo contestato ha ricoperto anche la carica di consigliere di amministrazione della cooperativa, e non di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico con il connesso potere di rappresentanza legale della società, per la quale la società ha versato la contribuzione dovuta in virtù del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato alla gestione separata dell'INPS>, ritenendo così fondata la pretesa creditoria dell'INPGI; **ii)** ha ritenuto dovute le sanzioni civili, richiamando i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21957/2007, Cass. 8324/2000, Cass. 2689/1995 ecc); **iii)** ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1189 c.c., richiamando anche sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20735/2007 e altre pure citate); **iv)** in punto di regime sanzionatorio, ha richiamato quanto affermato dalla SC (Cass. n. 11023/2006), ritenendo legittimo il provvedimento n. 86/2001 adottato in materia dall'INPGI; **v)** ha escluso l'applicabilità dell'art. 116 comma 20 legge n. 388/2000, richiamando ancora una volta la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20735/2007) e rilevando la natura non pubblica dell'INPGI e l'assenza dell'errore scusabile; **vi)** ha quindi affermato il diritto della Cooperativa di ripetere dall'INPS quanto a



questo versato per la posizione dello [REDACTED], ma senza l'esenzione delle sanzioni ex art. 116 comma 20 cit. e dovendosi escludere, attesa l'assenza di errore scusabile e buona fede, l'applicazione della convenzione tra i due istituti di cui alla circolare INPGI del 17/12/2009.

2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la [REDACTED] Società Cooperativa a r.l. lamentando: **I)** la violazione degli artt. 420, 102, 106 e 269 c.p.c.; la violazione dell'art. 2033 c.c, e dell'art. 112 c.p.c.; la nullità del procedimento e della sentenza, ex art. 360, n. 4 c.p.c.; **II)** la violazione e falsa applicazione degli artt. 1189 c.c. e 116, comma 20, L. 388/2000; la violazione delle norme e dei principi giuridici in materia di buona fede; **III)** la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c.; la motivazione contraddittoria e insufficiente; **IV)** la violazione e falsa applicazione dell'art. 76 L. 388/2000 e l'omessa motivazione; **V)** l'eccessiva entità delle spese di lite liquidate.

2.1. Si è costituito in giudizio l'INPGI resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2.2. Disposta ex artt. 221 legge n. 77/2020 e 23 d.l. n. 137/2020 la trattazione scritta, all'esito del deposito di note di entrambe le parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.

3. L'appello è infondato e deve essere respinto.

4. Con il primo motivo di gravame la [REDACTED] censura la gravata sentenza lamentando l'erroneità della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS nei confronti del quale essa società aveva avanzato domanda subordinata di restituzione dei contributi versati a detto istituto e quindi l'omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Il Tribunale, con ordinanza del 3.6.2015, ha respinto la richiesta di chiamata in causa dell'INPS avanzata dalla [REDACTED] escludendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 116 comma 20 legge n. 388/2000 e della convenzione tra i due istituti dell'1.12.2009, esclusione ribadita anche in motivazione, con statuizione sul primo, che si anticipa, andrà confermata anche in questa sede, mentre la seconda è coperta da giudicato interno per omessa impugnazione.

4.3. Contrariamente a quanto ritenuto dell'appellante, nella specie non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario che imponesse al giudice di disporre la chiamata in causa dell'INPS, non sussistendo certo le condizioni di cui all'art. 102 c.p.c..

4.4. Infine non può non rilevarsi, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che "il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione" (ex plurimis Cass. ord. 21706/2019, Cass. 3692/2020).

5. Priorità logica impone l'esame del terzo e del quarto motivo di appello, da trattare congiuntamente per evidente connessione, con i quali la Cooperativa



censura la gravata sentenza per avere qualificato come subordinato il rapporto di lavoro intercorso con [REDAZIONE] [REDAZIONE] errando nella valutazione delle risultanze istruttorie e della normativa in materia e per avere ritenuto pacifica la natura giornalistica dell'attività svolta pur avendo essa società dedotto che le mansioni prevalenti fossero quelle di "rappresentare la [REDAZIONE] all'esterno".

5.1. I motivi sono infondati.

5.2. Non è contestato quanto accertato nella gravata sentenza e più esattamente che nel periodo in contestazione il giornalista pubblicitista M [REDAZIONE] [REDAZIONE] ha ricoperto il ruolo di direttore della rivista "Il [REDAZIONE]", assai nota in certi ambienti musicali. D'altronde, così come rilevato in sentenza, senza che sul punto sia stata mossa alcuna contestazione, vi era stato formale conferimento di tale incarico.

5.3. La natura giornalista dell'attività svolta non è certo esclusa dai sintetici stralci delle deposizioni dei testi [REDAZIONE] e [REDAZIONE] richiamati nel gravame, che attengono piuttosto all'organizzazione della redazione che all'effettiva natura dei compiti svolti dallo [REDAZIONE].

5.4. Infatti entrambi i testi hanno riferito che lo [REDAZIONE] era il direttore responsabile della rivista, redigeva articoli "relativi all'attualità e al sociale", curava la posta dei lettori, provvedendo a scegliere quali lettere pubblicare e alle quali rispondere, curava una rubrica dal titolo "[REDAZIONE]", che si occupava di attualità, e una rubrica dal titolo "[REDAZIONE]", firmava gli editoriali; in qualità di direttore provvedeva regolarmente a comunicare alla responsabile della redazione, [REDAZIONE], i contenuti mensili della rivista, con l'indicazione degli articoli che avrebbe redatto personalmente e quelli affidati ai responsabili dei vari settori.

5.5. Diversamente da quanto affermato dall'appellante, della "amministrazione si occupava [REDAZIONE]", per come chiaramente dichiarato dal teste [REDAZIONE], e non lo [REDAZIONE].

5.6. La circostanza che quest'ultimo si occupasse anche delle inserzioni pubblicitarie, dei rapporti con gli sponsor e le banche, che curasse in genere le pubbliche relazioni, non è certamente idonea a smentire l'indiscutibile natura giornalistica delle attività sopra ricostruite, soprattutto considerato il ruolo direttoriale ricoperto dallo [REDAZIONE] e che questi era il fondatore della rivista.

5.7. Il gravame, poi, trascura completamente la deposizione del teste [REDAZIONE], nonostante anche a questa rimandi la gravata sentenza, teste che, per avere svolto per circa 15 anni attività di collaboratore esterno della rivista, ha descritto puntualmente l'attività dello [REDAZIONE], precisando che questi lavorava in parte da casa e in parte in redazione, che teneva le rubriche fisse sul giornale, quelle già citate dagli altri testi, che egli concordava con lo [REDAZIONE] "il materiale e gli argomenti da pubblicare" e che inviava allo [REDAZIONE] i propri articoli e questi provvedeva a scegliere le fotografie a corredo degli stessi.

5.8. Infine la documentazione prodotta dall'INPGI, del tutto trascurata nel gravame, attesta definitivamente e inequivocabilmente la natura giornalistica delle mansioni svolte dallo [REDAZIONE], smentendo la tesi della Cooperativa che queste sarebbero state solo residuali, per essersi il giornalista occupato in prevalenza quelle di "rappresentare la [REDAZIONE] all'esterno", prevalenza qualitativa e quantitativa che la Cooperativa non si preoccupava di puntualizzare ulteriormente e che non trova riscontro in atti.



6. Confermata la natura giornalistica dell'attività svolta dallo S██████, va anche confermata la natura subordinata del rapporto intercorso con l'appellante, dovendosi disattendere le contrarie argomentazioni dell'appellante, che non inficiano affatto la gravata sentenza.

6.1. Innanzitutto la Cooperativa non tiene conto né della specialità del rapporto di lavoro giornalistico né della peculiarità della figura del direttore e nemmeno dei principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità e puntualmente richiamati dal Tribunale, che rendono argomenti come la mancata presenza quotidiana in ufficio, il mancato rispetto di un orario di lavoro, l'assenza di direttive specifiche privi di decisivo rilievo.

6.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata dal Tribunale, il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata; è, invece, irrilevante il contenimento della soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione (oltre quelle citate in sentenza, anche Cass. 1542/2016, Cass. n. 3647/2016).

6.3. Con riguardo al caso di specie, lo ████████, per come inequivocabilmente emerge dalle deposizioni assunte e dalla documentazione in atti, ha affiancato al formale incarico di direttore della rivista "Il ████████", assumendone tutte le conseguenti responsabilità legali (circostanza non contestata e comunque non smentita da alcun elemento contrario), l'ampia attività giornalistica già sopra descritta, provvedendo egli stesso alla stesura di articoli e alla cura di rubriche oltre a dare direttive agli addetti alla redazione, come deve riconoscere lo stesso gravame (pg 12).

6.4. A diverse conclusioni non possono indurre le circostanze che lo ████████ era il fondatore della rivista, socio della cooperativa e componente del consiglio di amministrazione.

6.5. La qualità di socio di cooperativa non è incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, e sul punto non pare necessario dilungarsi soprattutto dopo la nota riforma del 2001.

6.6. Con riguardo alla carica sociale il gravame non tiene conto del decisivo passaggio della gravata sentenza in cui il Tribunale ha messo in evidenza che lo ████████, nel periodo in contestazione, ha ricoperto <anche la carica di consigliere di amministrazione della cooperativa e non di presidente del



consiglio di amministrazione o di amministratore unico con il connesso potere di rappresentanza legale della società>.

6.7. Tale passaggio è decisivo, perché il primo giudice ha escluso in capo allo [REDACTED] i poteri di direzione e di rappresentanza dei massimi organi societari e conseguentemente ha ritenuto che non vi fosse alcuna incompatibilità tra l'incarico societario e l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Cooperativa.

6.8. Contrariamente a quanto affermato nel gravame, non osta al "cumulo" del rapporto di amministrazione con quello di lavoratore subordinato la nota pronuncia delle SU n. 1545/2017, intervenuta a sanare il contrasto riguardo alla corretta qualificazione giuridica del rapporto che lega l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione ad una s.p.a, tema diverso, tant'è che i giudici di legittimità non affrontano la questione qui in discussione, facendone solo un breve cenno per tenerla distinta da quella isolata tesi che vedeva nell'amministratore un lavoratore subordinato della società (pg 5).

6.9. Conferma di quanto esposto si evince dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che anche da ultimo ha ribadito il consolidato orientamento interpretativo per cui "le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali ben possono essere cumulate, purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale; ed è necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione, e pertanto dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n.19596)" (Cass. n. 16674/2020).

6.10 Con riguardo al caso di specie, nonostante il tentativo della Cooperativa di argomentare diversamente, lo [REDACTED] ha indiscutibilmente svolto attività ulteriore e diversa da quella propria di un componente del c.d.a., attività giornalistica e di direttore di testata già sopra descritta, non occupandosi affatto dell'amministrazione della cooperativa, affidata a [REDACTED] già presidente del C.d.A e poi Amministratore unico, per come pure dichiarato dal teste [REDACTED] i.

6.11 A diversa conclusione non induce neppure la documentazione richiamata nel gravame e in specie il doc. 7, che corrisponde ad un verbale di Assemblea generale dei soci del 30.9.2001, di anni anteriore al periodo in discussione e a successivi verbali, sempre dell'Assemblea generale dei soci, che attengono alla nomina dello [REDACTED] quale direttore responsabile e direttore editoriale della rivista "Il [REDACTED]", fissandone il relativo compenso, ovvero alla modifica dello statuto della società, al rinnovo del C.d.A, alle azioni di rilancio della rivista cartacea e allo sviluppo del sito web, in cui significativamente intervengono [REDACTED] e [REDACTED] ad indicare la linea da seguire e le spese da affrontare e non anche [REDACTED], mentre gli ultimi due verbali (del 7.4.2011 e del 12.5.2011) sono relativi a periodi successivi a quello in contestazione e significativamente vanno a regolare i rapporti con lo [REDACTED] che ormai si era dimesso dalla cooperativa e dal ruolo di direttore della rivista.



6.12. Non è qui in discussione che lo [REDACTED] abbia rivestito anche il ruolo di socio o di componente del C.d.A., circostanze neppure in contestazione, quanto piuttosto l'accertata esistenza di un distinto rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, sufficientemente dimostrato in giudizio.

6.13. Le emergenze processuali attestano, infatti, che lo [REDACTED] nel periodo in contestazione si è stabilmente e costantemente occupato della rivista "Il [REDACTED] [REDACTED]", edita dall'appellante, svolgendo i compiti più volte richiamati e garantendo l'uscita periodica della stessa, curandone i contenuti e dando direttive alla redazione.

La linea editoriale era da lui decisa perché era non solo il direttore responsabile, ma anche il direttore editoriale, pertanto non rileva, come già anticipato, l'assenza di precipe direttive da parte del c.d.a o del suo presidente.

6.14 La stessa autobiografia dello [REDACTED] invocata dall'appellante, nei pochi e selezionati stralci prodotti da questa in giudizio oltre a fare riferimento ad anni diversi da quelli in discussione ovvero a periodi neppure databili con certezza, evidenzia piuttosto il ruolo decisivo e centrale della [REDACTED] e delle persone a lei vicine nella gestione amministrativa (stralci dell'anno 2009) e come la stessa addirittura provvedesse a fare la copertina del giornale senza neppure l'approvazione dello [REDACTED] e a chiudere l'annuario della rivista (pg 299) senza informare lo stesso, ovvero a riassumere "dopo due ore" un collaboratore allontanato dallo [REDACTED], al punto che quest'ultimo afferma: "Ho sempre pensato che fosse il direttore a decidere chi scrive su un giornale, non l'amministratore, ma sembrava non fosse più così" (pg 300).

6.15. In conclusione deve essere confermata la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra l'appellante e [REDACTED], essendo rimasto provato lo stabile inserimento di quest'ultimo nell'organizzazione aziendale, che ha consentito alla cooperativa di pubblicare e vendere la rivista "Il [REDACTED]", rapporto che ha visto sottoposto lo [REDACTED] alle scelte dello stesso c.d.a. rappresentato dalla sua presidente e poi amministratrice unica.

7. Parimenti infondato è il secondo motivo del gravame, con cui la Cooperativa censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. e dell'art. 116 comma 20 legge n. 388/2000 e nella parte in cui ha ritenuto dovute anche le somme aggiuntive, insistendo sulla sua buona fede e sull'errore scusabile e sulla non automaticità delle sanzioni.

7.1. Innanzitutto il gravame non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione e in specie con i principi di diritto indicati dal Tribunale.

7.2. Quest'ultimo, correttamente, con riguardo all'art. 1189 c.c. ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per cui "in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 cod. civ., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di



lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione" (Cass. n. 20735/2007).

7.3. Si tratta di un principio assolutamente consolidato (cfr anche le successive Cass. n. 18916/2012, Cass. n. 12897/2016), con cui l'appellante non si confronta affatto limitandosi a sostenere la propria buona fede senza fornire alcun concreto e decisivo elemento supporto.

7.4. Buona fede che invero deve essere esclusa sulla scorta della stessa condotta della Cooperativa, che ha iscritto lo ██████ alla gestione separata INPS quale "consigliere di amministrazione", per come anche indicato nelle buste paga (cfr pg 5 ricorso in opposizione), ignorando completamente l'indiscutibile lavoro giornalistico che questi prestava.

7.5. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all'invocata applicazione dell'art. 116 comma 20 legge n. 388/2000.

7.6. Anche sul punto il gravame non si confronta criticamente con le ragioni della decisione, che innanzitutto richiama il principio per cui "in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio di proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art.116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art.3, comma 7 del d.lgs. n.509 (art.4, Comma sesto-bis della legge n.140 del 1997) - pur avendo l'istituto l'obbligo, alla stregua dell'art.76 della predetta legge n.388 del 2000, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive" (Cass. 11023/2006).

Principio, questo, reiteratamente affermato anche dalla giurisprudenza successiva (ex plurimis Cass. 12208/2011, Cass. n. 838/2016).

7.7. Il Tribunale, inoltre, ha riconosciuto piena legittimità al provvedimento n.86/2001 adottato dall'INPGI in materia di regime sanzionatorio e, richiamando Cass. n. 20735/2007, ha escluso l'applicabilità della disposizione in esame all'INPGI per non avere più questa natura pubblica.

7.8. Infine, ciò che rileva è che, come anche rilevato con riguardo all'art. 1189 c.c., nella specie difettano l'errore scusabile e la buona fede della cooperativa, perché questa non ha equivocato sulla natura del rapporto di lavoro giornalistico con lo ██████, diverso dalla carica sociale, ma lo ha ignorato, senza che sul punto possa essere invocata alcuna incertezza interpretativa venendo in rilievo due distinte fattispecie, dal chiaro quadro giuridico.

7.9. Infine, per quanto riguarda le sanzioni, altrettanto correttamente il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per cui "l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo



di rafforzare l'obbligazione contributiva a risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato" (Cass. n.8324/2000).

Si tratta di un principio consolidato, anche successivamente ribadito dalla SC (ex plurimis Cass. 24358/2008, Cass. n. 24803/2010), con il quale la cooperativa non si confronta affatto, insistendo sull'assenza di dolo e/o colpa che non coglie nel segno e sull'asserita buona fede, sull'assenza della quale si è già detto.

8. Con l'ultimo motivo di gravame la Cooperativa impugna la statuizione sulle spese, ma anche questo motivo va disatteso.

8.1. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e sostanzialmente ciò non è messo in discussione neppure dall'appellante.

8.2. Quest'ultima lamenta che l'importo liquidato dal primo giudice sarebbe eccessivo, "mostrando...scarso equilibrio, nessun senso di giustizia e quasi un intento inspiegabilmente punitivo".

8.3. A parte il tenore delle espressioni usate, gratuite e non certo consone ad un atto processuale, la cooperativa non si preoccupa neppure di lamentare la violazione in eccesso delle tabelle professionali di cui al DM n. 55/2014, applicabile *ratione temporis*, rispetto ai noti parametri del valore della controversia (pari ad € 87.899,00) e dell'attività professionale prestata, anche processuale (il giudizio ha visto espletarsi anche un'approfondita istruttoria orale), sì da risultare il motivo prima ancora che infondato, inammissibile.

9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

9.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello;

condanna la ██████████ Società Cooperativa a.r.l. a rifondere in favore dell'Inpgi le spese del grado che liquida in € 4757,00 oltre rimborso 15 % IVA e cpa; in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Roma 17.12.2020

IL PRESIDENTE est
dott.ssa Vittoria Di Sario

